



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Prot. n. 505 DEL 28/07/20

Alla Segreteria Generale
Consiglio Regionale

- Sede -

Oggetto: trasmissione della proposta di legge: "Interventi in tema di efficienza energetica e ambientale per il contrasto all'inquinamento luminoso. Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2002, n. 12 (Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici)"

La sottoscritta Valeria Ciarambino, in qualità di Presidente del Gruppo Consiliare "Movimento 5 Stelle", con la presente, trasmette alla S.V. la proposta di legge riportata in oggetto.

Con i migliori saluti

Ciarambino



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Proposta di Legge

“INTERVENTI IN TEMA DI EFFICIENZA ENERGETICA E AMBIENTALE PER IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2002, N. 12 (NORME PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DEL CONSUMO ENERGETICO DA ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICA E PRIVATA A TUTELA DELL'AMBIENTE, PER LA TUTELA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI E PER LA CORRETTA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI)”

A firma dei Consiglieri

Gennaro Saiello

Michele Cammarano

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Tommaso Malerba

Maria Muscarà

Vincenzo Viglione



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge si prefigge di modificare parzialmente la legge regionale n. 12/2002 a distanza di 18 anni dalla sua approvazione.

Molteplici infatti sono state le sollecitazioni portate all'attenzione da cittadini e membri delle associazioni che operano sul tema dell'inquinamento luminoso anche in relazione al preoccupante incedere delle problematiche inerenti alla tematica nell'odierno panorama giuridico ed economico.

La rivisitazione della legge regionale del 2002 dunque appare utile a colmare numerose lacune e contraddizioni nel testo che ne hanno reso, unitamente ad un generale disinteresse da parte delle Autorità preposte alla vigilanza sulla sua applicazione, inattuato il rispetto sia da parte di soggetti privati che pubblici.

Del resto dal 2002 vi è stata una notevole evoluzione non solo della tecnologia (basti pensare all'impiego dei LED), ma anche degli studi che riguardano l'inquinamento luminoso come forma di disturbo sia per le osservazioni astronomiche che per le varie forme viventi (in primis l'Uomo ma anche l'avifauna).

In molti casi si deve constatare che i fenomeni di abbagliamento, prodotti da impianti di illuminazione, sono fonte di pericolo per la circolazione stradale (come nel caso di fari ad elevata inclinazione puntati lungo la direttrice delle strade). In tal senso si rileva che, al contrario di quanto disposto da altre normative regionali (ad esempio il Reg. Att. 8/05 della Regione Lazio della L.R. 23/2000), la L.R. 12/2002 non aveva imposto prescrizioni sui valori di luminanza delle insegne pubblicitarie luminose e impianti similari.

Ultimamente in ambito comunitario, con i GPP (green public procurement) del febbraio 2019, si è disposto che per gli impianti di pubbliche amministrazioni vengano rispettate i seguenti criteri tecnici, come l'impiego di sorgenti di luce con temperatura di colore non superiore a 3000°K e l'impiego di impianti che, nelle reali condizioni di uso, abbiano un flusso luminoso disperso verso il cielo pari a 0.

È altresì importante rilevare come la corretta applicazione della normativa ha fatto conseguire una significativa riduzione dei consumi nell'ordine del 30-40%, una diminuzione di luminanza del cielo, con recupero delle potenzialità di ricerca, di oltre il 40%, una maggior fruizione dei contesti architettonici dei centri storici, l'eliminazione di pericolose fonti di abbagliamento per gli utenti della strada e, in fine, la drastica riduzione del disturbo da luce intrusiva nelle abitazioni private (cd. *obtrusive light*).



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

“INTERVENTI IN TEMA DI EFFICIENZA ENERGETICA E AMBIENTALE PER IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2002, N. 12 (NORME PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DEL CONSUMO ENERGETICO DA ILLUMINAZIONE ESTERNA PUBBLICA E PRIVATA A TUTELA DELL'AMBIENTE, PER LA TUTELA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI E PER LA CORRETTA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI)”

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2002, n. 12

1. Alla legge regionale 25 luglio 2002, n.12 (Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
Divieti

1. Su tutto il territorio regionale è vietato:

- a) l'illuminazione dal basso verso l'alto, eccetto gli impianti di illuminazione esterna di facciate di edifici pubblici e privati che hanno carattere monumentale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 17). In tale caso gli impianti in oggetto sono progettati in modo da uniformarsi ai criteri disposti dalla lett. c) del comma 1 dell'articolo 6;
- b) l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale;
- c) l'uso di fasci di luce, roteanti o fissi, per meri fini pubblicitari, di richiamo o anche di coreografia di eventi, nonché la proiezione di immagini o messaggi luminosi nel cielo sovrastante il territorio regionale o sullo stesso territorio o su superfici d'acqua;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- d) l'utilizzo delle superfici di edifici e di altri soggetti architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi;
- e) l'utilizzo di lampade con efficienza inferiore a 90 lumen/W sugli impianti di cui alle lett. a) e d) del comma 1 dell'articolo 4;
- f) l'utilizzo di lampade con efficienza inferiore a 80 lumen/W sugli impianti di cui alle lett. b) e c) del comma 1 dell'articolo 4 e alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 6;
- g) l'utilizzo di corpi illuminanti a sfera o simili privi di idonea schermatura in grado di contenere la dispersione di flusso luminoso nei limiti di emissione di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 4.";

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Prescrizioni tecniche di emissione degli impianti

1. Gli impianti di illuminazione esterna hanno i seguenti requisiti:
 - a) emissione massima 0 cd/klm a 90° e oltre, per gli impianti di tipo stradale con impiego di armature stradali e di altro genere;
 - b) emissione massima 10 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 100° e oltre, per gli impianti a prevalente carattere ornamentale e di arredo urbano con lanterne, lampare o corpi illuminanti simili dotati di ottica interna;
 - c) emissione massima di 25 cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 110°, per gli impianti, anche a servizio di condomini, giardini o comprensori privati e pubblici, a prevalente carattere ornamentale e di arredo urbano, con ottiche aperte di ogni altro tipo;
 - d) emissione massima di 0 cd/klm a 90° sia con ottiche simmetriche che asimmetriche, per gli impianti di qualsiasi altro tipo anche con uso di proiettori e torri faro.
2. gli impianti di illuminazione che impiegano sorgenti a led utilizzano le seguenti temperature di colore:
 - a) massimo 3000° K per impianti di cui al comma 1;
 - b) massimo 4000° K per gli impianti sportivi per esigenze di resa cromatica;
 - c) oltre i 4000° K solo nel caso sussistano anche esigenze di riprese televisivi in alta definizione.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

3. Per gli impianti sportivi, al fine di rispettare i limiti di emissione prescritti dalla lett. d) del comma 1, i corpi illuminanti sono dotati di appositi schermi in grado di limitare il flusso luminoso disperso verso l'alto, ove non dotati di ottiche fortemente asimmetriche ed elevata performance.
4. Per i valori di luminanza degli impianti di cui alle lett. a), b) e d) del comma 1 si applicano i quelli previsti dalla norma UNI 11248. Gli stessi non possono essere superati di oltre il 10 per cento se non per comprovate esigenze di sicurezza connesse alla destinazione e all'utilizzazione dei relativi contesti urbanistici.";

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Valorizzazione dei centri storici e degli edifici di carattere monumentale e architettonico

1. Per la valorizzazione e l'illuminazione dei comprensori urbanistici indicati nel titolo:
 - a) gli impianti sono idonei alla corretta valorizzazione dei beni culturali e dei centri storici e le caratteristiche delle lampade si armonizzano con i colori degli ambienti e dei beni culturali esistenti;
 - b) gli impianti e i loro componenti hanno requisiti minimi estetici comuni tenendo presente che gli apparecchi di illuminazione e gli altri componenti (sorgenti, pali e cavi):
 - 1) non costituiscono inquinamento visivo;
 - 2) non hanno stile incompatibile con l'ambiente;
 - 3) non sono installati su o in prossimità dei manufatti artistici;
 - 4) non sono in numero eccessivo (cd. effetto foresta);
 - c) per gli impianti di facciate di edifici pubblici o privati, a riconosciuto carattere monumentale o architettonico:
 - 1) il flusso luminoso diretto verso l'emisfero superiore non intercettato dalle superfici della struttura illuminata non può superare il 10 per cento per quelli con sagoma irregolare e il 5 per cento per quelli con sagoma regolare;
 - 2) Il flusso di riferimento è quello fuoriuscente dai corpi illuminanti, mentre la luminanza media da mantenere sulle superfici è di 2 cd/mq;

C. Jella



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

3) per finalità di risparmio energetico, è prevista la certificazione obbligatoria che attesta una riduzione della potenza impegnata non inferiore al 50 per cento dopo le ore 24:00, con modalità e tecnologia adeguate.”;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Regolatori di flusso luminoso e insegne

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna di cui al comma 1 dell'articolo 4 con flusso complessivo superiore a 150 klm sono dotati di dispositivi di regolazione del flusso luminoso per la riduzione dei consumi energetici di almeno il 30 per cento dopo le ore 23:00, assumendo come valori da applicare quelli minimi previsti dalla UNI 11248 in caso di riduzione.
2. Per le insegne pubblicitarie di non specifico e indispensabile uso notturno, lo spegnimento è fissato alle ore 23:00 e hanno una luminanza media di 25 cd/mq.
3. Per le insegne pubblicitarie di esercizi commerciali o altro genere di attività che si svolgono dopo l'orario di cui al comma 2 lo spegnimento è fissato all'orario di chiusura degli stessi.
4. Le insegne non dotate di luce interna sono illuminate solo dall'alto verso il basso.”;

e) All'articolo 10, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Gli Osservatori astronomici professionali e non professionali, la S.A.It, la UAI, le associazioni di astrofili e l'ARPAC collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della legge segnalando le sorgenti di luce e gli impianti non rispondenti ai requisiti della presente legge e partecipando attivamente alle campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei contenuti della presente legge anche secondo il disposto degli articoli 12 e 16.”;

f) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Disposizioni nelle zone di particolare protezione

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. De...', is located in the bottom right corner of the page.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

1. Nelle zone di particolare protezione, per gli impianti di cui alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 6 e per gli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 è previsto lo spegnimento entro le ore 23:00.”;
- g) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

“Art. 11 bis
Osservatorio permanente per il monitoraggio sull'inquinamento luminoso”

1. È istituito, presso l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale della Campania (ARPAC), l'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso, di seguito "Osservatorio".
2. L'osservatorio svolge i seguenti compiti:
 - a) la segnalazione ai comuni e alle province dei siti e delle sorgenti luminose, pubbliche e private, di grande inquinamento luminoso che richiedono interventi di bonifica;
 - b) l'elaborazione di atti di indirizzo e documenti d'informazione per la predisposizione del piano di cui all'articolo 12;
 - c) la verifica delle segnalazioni relative a violazioni, sul territorio regionale, delle disposizioni della presente legge;
 - d) l'acquisizione dei dati relativi all'attuazione della presente legge da parte dei soggetti competenti per favorire l'assunzione di informazioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
 - e) la predisposizione di una relazione annuale al Consiglio regionale sul fenomeno dell'inquinamento luminoso nella Regione Campania e sullo stato d'attuazione della presente legge, in cui si rende conto dell'andamento del fenomeno dell'inquinamento luminoso nel territorio regionale e del risparmio energetico conseguito.
3. L'osservatorio è composto dai seguenti membri:
 - a) il direttore generale dell'ARPAC, con funzioni di presidente;
 - b) un rappresentante designato dalle associazioni a carattere almeno regionale, aventi a scopo statutario lo studio e il contenimento del fenomeno dell'inquinamento luminoso;
 - c) un rappresentante designato dagli osservatori astronomici professionali che svolgono attività di ricerca scientifica, degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di osservazione che svolgono attività di rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale o provinciale;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- d) un rappresentante designato congiuntamente dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali istituite nel territorio della Regione Campania;
 - e) un esperto in materia di inquinamento luminoso designato dal presidente dell'Osservatorio, sentite le associazioni di cui alla lettera b).
4. Ai componenti dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, secondo le disposizioni vigenti in materia di rimborso spese.”;
- h) all'articolo 12, al comma 1, dopo la lett. b) è inserita la seguente:
- “b bis) il piano biennale per il contrasto all'inquinamento luminoso e l'efficientamento energetico, contenente le azioni e le linee di indirizzo per l'attuazione degli obiettivi della presente legge;”;
- i) l'articolo 13 è abrogato;
- j) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

“Art. 17
Deroghe

5. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui alla presente legge:
- a) gli impianti installati in gallerie, sottopassi, porticati e tettoie in grado di schermare totalmente l'emissione di luce verso l'emisfero superiore;
 - b) gli impianti di segnalazione del trasporto aereo, navale e terrestre, previsti dalla normativa vigente per evidenziare o diramare disposizioni relative alla regolazione del relativo traffico;
 - c) gli impianti di illuminazione, a carattere temporaneo e comunque installati per un periodo non superiore a sette giorni, utilizzati in occasioni di pubblica rilevanza e per conto di enti o istituzioni pubblici o religiosi ad eccezione dei fasci di luce rotanti o fissi di cui alla lett. d) del comma 1 dell'articolo 3.”;
- k) l'articolo 18 è abrogato;
- l) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Art. 19



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Sanzioni e poteri sostitutivi

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'installazione o la modifica degli impianti di illuminazione esterna, in violazione delle relative norme tecniche, comporta l'applicazione, da parte dei comuni competenti, delle sanzioni di cui all'allegato 1.
 2. In caso di inerzia da parte dei Comuni, la Regione, con la collaborazione dei soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 10 e su segnalazione degli stessi può attivare specifici protocolli di intesa, sentiti i comuni interessati per agevolare il controllo e la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge, anche attraverso il ricorso all'attivazione di poteri sostitutivi.”;
- m) all'allegato 1, le parole: “Provincia competente” sono sostituite con le seguenti: “Comune competente” e le parole: “90 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Relazione AIR

Titolo: Proposta di legge recante: "Interventi in tema di efficienza energetica e ambientale per il contrasto all'inquinamento luminoso. Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2002, n. 12 (Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, per la tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e per la corretta valorizzazione dei centri storici)"

Sezione I – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La proposta di legge riforma e riordina la legislazione regionale in materia di inquinamento luminoso, consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata a tutela dell'ambiente, tutela dell'attività svolta dagli osservatori astronomici professionali e non professionali e corretta valorizzazione dei centri storici.

Si tratta di un intervento normativo di riordino complessiva della legge regionale di riferimento originariamente approvata nel 2002 (legge regionale n. 12 del 25 luglio 2002).

Il provvedimento in argomento, nel tentativo di razionalizzare e rendere dinamico il set di strumenti normativi in materia, introduce una serie di significative modifiche che si suppone possano essere in grado di ammodernare e rendere maggiormente operativa una legislazione che ha compiuto quasi venti anni.

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Alle numerose sollecitazioni portate all'attenzione da cittadini e membri delle associazioni che operano sul tema dell'inquinamento luminoso anche in relazione al preoccupante incedere delle problematiche inerenti alla tematica nell'odierno panorama giuridico ed economico, la proposta di legge tenta di dare una risposta con una rivisitazione complessiva della legge regionale del 2002, utile a colmare lacune e contraddizioni nel testo che ne hanno reso, unitamente a un generale disinteresse da parte delle Autorità preposte alla vigilanza



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

sulla sua applicazione, inattuato il rispetto sia da parte di soggetti privati che pubblici.

Dal 2002 vi è stata del resto una notevole evoluzione non solo della tecnologia (basti pensare all'impiego dei LED), ma anche degli studi che riguardano l'inquinamento luminoso come forma di disturbo sia per le osservazioni astronomiche che per le varie forme viventi (*in primis* l'uomo, ma anche l'avifauna).


Generalmente è possibile constatare che i fenomeni di abbagliamento, prodotti da impianti di illuminazione, sono fonte di pericolo per la circolazione stradale (come nel caso di fari a elevata inclinazione puntati lungo la direttrice delle strade).

In tal senso si rileva che, al contrario di quanto disposto da altre normative regionali (a esempio il Reg. Att. 8/05 della Regione Lazio della L.R. 23/2000), la legge regionale campana del 2002 non aveva imposto prescrizioni sui valori di luminanza delle insegne pubblicitarie luminose e impianti simili.

Recentemente, in ambito comunitario, con i GPP (green public procurement) del febbraio 2019, si è disposto che per gli impianti di pubbliche amministrazioni siano rispettati i seguenti criteri tecnici, come l'impiego di sorgenti di luce con temperatura di colore non superiore a 3000°K e l'impiego di impianti che, nelle reali condizioni di uso, abbiano un flusso luminoso disperso verso il cielo pari a 0.

È altresì importante rilevare come la corretta applicazione della normativa ha fatto conseguire una significativa riduzione dei consumi nell'ordine del 30-40 per cento, una diminuzione di luminanza del cielo, con recupero delle potenzialità di ricerca di oltre il 40 per cento, una maggior fruizione dei contesti architettonici dei centri storici, l'eliminazione di pericolose fonti di abbagliamento per gli utenti della strada e, in fine, la drastica riduzione del disturbo da luce intrusiva nelle abitazioni private (cd. *obtrusive light*).

B) *L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo*



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

I principali obiettivi di breve periodo riguardano una maggiore efficacia e incisività delle prescrizioni normative regionali, adeguate al nuovo contesto nazionale e internazionale.

Nel medio-lungo periodo, il riordino normativo si presume possa permettere alla Regione Campania di tenere il passo delle altre regioni nella lotta contro l'inquinamento luminoso, tema questo troppo spesso sottovalutato dalle amministrazioni locali e che invece la presente proposta pone di nuovo in risalto, anche alla luce delle recenti innovazioni tecniche e tecnologiche che aiuterebbero le amministrazioni sia dal punto di vista della riduzione dei pericoli derivanti dall'inquinamento, ma anche sul versante della diminuzione dei consumi, con i risparmi in termini economico-finanziari che ne conseguono.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Per monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati la proposta di legge contiene una serie di strumenti che accentuano il carattere preventivo di controllo e vigilanza, affidando in toto agli enti locali la sanzionabilità dei comportamenti inidonei e illegittimi sul proprio territorio, introitandone interamente i proventi.

La creazione di un osservatorio permanente, inoltre, è nell'intenzione dei sottoscrittori l'elemento in grado di accrescere il ventaglio delle misure per combattere l'inquinamento luminoso e fornire adeguate risposte alle amministrazioni coinvolte.

La pronta e tempestiva comunicazione dei dati sul controllo e sulla vigilanza del rispetto della presente legge all'osservatorio da parte degli enti locali coinvolti e preposti sarà un volano per l'acquisizione e l'elaborazione di informazioni utili al monitoraggio, in uno alla possibilità di controlli di natura tecnica da parte dell'ARPAC e dei rappresentanti esperti in materia delle associazioni e degli osservatori astronomici.

In fine, la predisposizione di un piano biennale degli interventi da parte della Regione colma una lacuna programmatica e di pianificazione e



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

potrà avere un ruolo importante nella predisposizione di attività specifiche anche in relazione al monitoraggio della reale applicazione della legge regionale.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I principali destinatari diretti dell'intervento regolatorio sono gli enti locali, la Regione e le associazioni, gli osservatori astronomici professionali e non professionali che si occupano a vario titolo del tema.

Ovviamente l'impatto si potrà riverberare sui cittadini e sulle imprese la cui abitazione/attività necessita di impiantistica luminosa (insegne, fari, luci).

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

La proposta di legge nasce dalla consultazione e dalla consulenza di alcune associazioni di astrofili che operano sul territorio nazionale e regionale, le quali hanno rappresentate le maggiori problematiche scaturenti da una normativa regionale datata nel tempo e che necessitava di un riordino ai fini della concreta lotta all'inquinamento luminoso e un serio approccio innovativo alla tematica del consumo energetico delle amministrazioni locali.

Vi sono dunque state numerose interlocuzioni, sia attraverso riunioni informali che attraverso un fitto scambio di documentazione, che ha condotto a una proficua collaborazione nelle fasi di ideazione e di drafting normativo.

La partecipazione di esperti e di cittadini ha rappresentato un significativo passo avanti verso la soluzione di problematiche complesse ereditate dalla precedente normativa di settore.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

L'intervento normativo appare di stretta necessità per i motivi suindicati riguardanti l'esigenza di ammodernamento della legge regionale vigente del 2002 e l'adeguamento funzionale alle nuove tecnologie che nell'ultimo ventennio hanno segnato una definitiva espansione del tema nelle agende dei decisori pubblici comunitari e nazionali, nonché una decisiva spinta verso una riqualificazione dell'intera impiantistica degli enti locali, all'insegna della lotta all'inquinamento luminoso e ai pericoli che ne conseguono e all'insegna del risparmio energetico.

L'opzione zero dunque avrebbe comportato il rimanere ancorati alla tecnologia, alla normativa e allo stato di cose del 2002, tracciando indelebilmente un segno negativo sulla capacità della Regione di adeguare la propria normativa al passaggio del tempo, conferendone dinamicità e lungimiranza.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono state ritenute valide opzioni alternative all'intervento regolatorio dal momento che alcune misure contenute nella proposta sono innovative rispetto all'impianto normativo del 2002 e alcuni parametri di fondamentale importanza non potevano essere conosciuti all'epoca dell'originaria approvazione.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Come anticipato in precedenza, i vantaggi dell'opzione prescelta possono ricadere direttamente sulle amministrazioni coinvolte, per una snella e incisiva lotta agli abusi e un serio monitoraggio della corretta



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

applicazione della legge regionale, alla luce di un rinnovato interesse generale verso la tematica, e indirettamente sulla collettività, in relazione alla possibile diminuzione di incidenti stradali, ai risparmi riguardanti il consumo energetico, alle migliori condizioni di vita per gli animali e gli uccelli.

L'intervento normativo non comporta aggravii o costi aggiuntivi.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

L'intervento normativo produce un impatto favorevole sulle micro, piccole e medie imprese, dal momento che sono quelle attività che possono beneficiare di una normativa più semplice e lineare, specialmente con riferimento alla riduzione dei consumi energetici derivanti dall'applicazione delle novellate prescrizioni tecniche.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini ed imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazione e documenti alla pubblica amministrazione

Non sono contemplati oneri informativi a carico dei cittadini.

Le amministrazioni locali coinvolte devono far pervenire i dati dell'attività di vigilanza e controllo all'osservatorio sulla corretta applicazione della legge regionale.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici finanziari e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali;



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Non si ravvisano allo stato condizioni e fattori che possano incidere sulle misure di politica economica.

Per quanto concerne la disponibilità delle risorse amministrative e gestionali, l'impianto normativo richiede semplici misure di adeguamento sia da parte delle imprese che della pubblica amministrazione.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

Non si ravvisano possibili ripercussioni sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività. Indubbi vantaggi di natura economica tuttavia derivano dalla rivisitazione della normativa a livello di consumi energetici.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che essa ricade, in via prioritaria, sulla Regione e sui Comuni.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Le novità recate dall'intervento regolatorio saranno oggetto di specifica attività informativa mediante le linee guida fornite ai comuni e direttamente da Arpac e dai Comuni per quanto attiene alla attività di vigilanza, monitoraggio e controllo.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati attraverso analisi dei dati forniti periodicamente da parte dei comuni all'osservatorio, anche al fine di mettere a punto eventuali misure di revisione e adeguamento della disciplina, verificando prioritariamente gli effetti sulla corretta applicazione della disciplina sul territorio attraverso la valutazione degli indicatori.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti meccanismi automatici per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione sono la corretta istituzione dell'osservatorio, la predisposizione del piano biennale per la lotta all'inquinamento luminoso e la puntuale azione di controllo e vigilanza da parte dei comuni, anche attraverso il monitoraggio sul rispetto delle linee guida regionali.